



Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.

Aggiornamento alla direttiva.

- . in tali casi non si procederà alla contestazione di inadempienza e l'interessato avrà titolo ad effettuare la prestazione lavorativa, accedendo ai luoghi di lavoro con il *green pass* "base", fino all'avvenuta vaccinazione;
 - agli aspetti di stato giuridico, amministrativi, disciplinari e penali, stabilito che l'atto di accertamento della inosservanza dell'obbligo e contestuale comunicazione della sospensione dal diritto all'esercizio dell'attività lavorativa dovrà, senza ritardo, essere trasmesso al Centro Nazionale Amministrativo Esercito e, solo al rientro in servizio del militare, alla Direzione Generale del Personale Militare, secondo le modalità indicate dalla stessa Direzione Generale con la circolare diramata in Forza Armata con la lettera alla quale si dà seguito in "k".
3. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine
p. IL CAPO REPARTO t.a.
(Gen.D. Gaetano LUNARDO)
(Col. c. (li.) s. SM Mario CIORRA)

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Task Force COVID-19

Allegati: 2.
Annessi: //.

00187 Roma,

OGGETTO: Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.

Secondo aggiornamento alla direttiva.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^ ^^ ^^

Seguito:

- a. f. prot. M_D SSMD REG 2021 0228670 in data 10 dic.2021;
- b. f. prot. M_D SSMD REG 2021 0230767 in data 14 dic.2021.

^^ ^^ ^^

1. Con la lettera cui si fa seguito in riferimento b. è stato diramato l'aggiornamento alla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa intesa a disciplinare le novelle introdotte nell'ordinamento con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*".
2. Alla luce dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 è opportuno includere la novella legislativa in un nuovo aggiornamento alla direttiva di questo Stato Maggiore della Difesa (Allegato "B") che, fatti salvi i modelli annessi, sostituisce integralmente la precedente.
3. Sia assicurata la più ampia e capillare diffusione del prefato documento affinché tutta la catena gerarchica dipendente sia informata dei nuovi obblighi e facoltà normativamente prescritte. Si rammenta altresì che i datori di lavoro restano giuridicamente responsabili del corretto adempimento delle prescrizioni di legge in relazione alle singole specificità lavorative.

d'ordine

IL CAPO DELLA TASK FORCE
Gen. D. CC Giovanni CATALDO

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)

ELENCO INDIRIZZI

A	STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
	STATO MAGGIORE MARINA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	<u>ROMA</u>
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	
	GUARDIA COSTIERA	<u>ROMA</u>
	COMANDO DELLE OPERAZIONI SPAZIALI	<u>ROMA</u>
	CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	<u>ROMA</u>
	NATO DEFENCE COLLEGE	<u>ROMA</u>
	QUARTIER GENERALE ITALIANO C/O JFC HQ	<u>NAPOLI</u>
	COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE SPECIALI	<u>ROMA</u>
	CENTRO PER LA FORMAZIONE	
	LOGISTICA INTERFORZE (a cura di CASD)	<u>ROMA</u>
	COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE DIFESA	<u>ROMA</u>
	CENTRO INTERFORZE DI GESTIONE E CONTROLLO	
	SICRAL	<u>BRACCIANO (RM)</u>
	CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	<u>ROMA</u>
	REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE	<u>ROMA</u>
	NATIONAL SUPPORT ELEMENT	<u>LUNGHEZZANO (VR)</u>
	CENTRO INTERFORZE TELERILEVAMENTO	
	SATELLITARE	<u>PRATICA DI MARE (RM)</u>
	SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE	<u>GUIDONIA (RM)</u>
	SCUOLA DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLE F. A.	<u>CHIAVARI (GE)</u>
	SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA N.B.C.	<u>RIETI</u>
	RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO	
	I COMITATI MILITARI NATO E UE	<u>BRUXELLES</u>
	NATIONAL LIAISON REPRESENTATION PRESSO HQ SACT	<u>NORFOLK</u>
	RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO SHAPE	<u>MONS</u>
	UFFICI DEGLI ADDETTI PER LA DIFESA E CONSIGLIERI	
	MILITARI PRESSO LE RAPPRESENTANZE PERMANENTI	
	D'ITALIA:	
	PRESSO LE NAZIONI UNITE	<u>NEW YORK</u>
	IN SENO ALL'UNIONE EUROPEA	<u>BRUXELLES</u>
	PRESSO IL CONSIGLIO ATLANTICO	<u>BRUXELLES</u>
	UFFICI DEGLI ADDETTI PER LA DIFESA PRESSO	
	LE AMBASCIATE D'ITALIA ALL'ESTERO (a cura dello SMD II Reparto)	
	UFFICI DEGLI ADDETTI PER LA DIFESA PRESSO	
	USA	<u>WASHINGTON (USA)</u>
	FRANCIA	<u>PARIGI (FRA)</u>
	GERMANIA	<u>BERLINO (DEU)</u>
	REGNO UNITO	<u>LONDRA (GBR)</u>
	SPAGNA	<u>MADRID (ESP)</u>
	<i>prego passino ai SENITOFF DEI COMANDI/ENTI che insistono</i>	
	<i>nelle aree di giurisdizione</i>	
	RAPPRESENTANZA ITALIANA PRESSO NSPO	<u>ROMA</u>

RAPPRESENTANZE MILITARI ITALIANE

PRESSO:

MOD UK DE&S

**MOVEMENT COORDINATION CENTRE EUROPE
BASI ADDESTRATIVE NEGLI USA (programma JSF)**

**ABBNEY WOOD (GBR)
EINDHOVEN
EGLIN (USA)**

**RAPPRESENTANZA DELLO SME ITALIANO PRESSO
IL TRAINING AND DOCTRINE COMMAND (TRADOC)**

FORT EUSTIS (USA)

**RAPPRESENTANZA AERONAUTICA MILITARE
PA200-EF2000 PRESSO IL TRANSSHIPMENT DEPOT**

BICESTER (GBR)

**RAPPRESENTANZE AERONAUTICA MILITARE
PRESSO:**

BASE AEREA DI BRIZE NORTON

BRIZE NORTON (GBR)

**PROGRAMMA EURO NATO JET PILOT TRAINING
PRESSO L'EUROPEAN AIR GROUP**

**SHEPPARD (USA)
HIGH WYCOMBE (GBR)**

EATC for the attention of the Senior Italian Officer

EINDHOVEN

**NATIONAL SENIOR REPRESENTATIVE PRESSO IL
JOINT AIR POWER COMPETENCE CENTRE (JAPCC)**

KALKAR

ENERGY SECURITY CENTRE OF EXCELLENCE

for the attention of the Senior Italian Officer

VILNIUS

NAEW & CF – E3A COMPONENT

for the attention of the Senior Italian Officer

GEILENKIRCHEN

MISSIONE ITALIANA DI COLLABORAZIONE

NEL CAMPO DELLA DIFESA

LA VALLETTA

UFFICIO DEL SENITOFF PRESSO US SETAF AFRICA

VICENZA

NUCLEI DI SUPPORTO NAZIONALE PRESSO:

ARRC-UK

INNSWORTH

NRDC-SP

VALENCIA

NDRC-GR

SALONICCO

LC-HQ

IZMIR

STRIKFORNATO

LISBONA

JFC-BS

BRUNSSUM

MARCOM

NORTHWOOD

AIR COMMAND

RAMSTEIN

DATORI DI LAVORO NEI TEATRI OPERATIVI (a cura del COVI)

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

ROMA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

ROMA

e, per conoscenza,

MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio di gabinetto

ROMA

e, per diramazione interna

Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa

SEDE

Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa

SEDE

Ispettorato Generale di Sanità Militare

ROMA

I Reparto – Personale

SEDE

Ufficio Generale Innovazione Difesa

ROMA

II Reparto – Informazioni e Sicurezza

ROMA

VI Reparto – Sistemi C4I e Trasformazione

ROMA

Comando Carabinieri e Polizia Militare

SEDE

Raggruppamento autonomo della Difesa

SEDE

Ufficio Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale

SEDE

Circolo Ufficiali delle Forze Armate

ROMA

Adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221¹, che ha modificato, tra gli altri, i decreti-legge 26 novembre 2021, n. 172², 1° aprile 2021, n. 44³ (convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76) e 22 aprile 2021, n. 52⁴ (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87⁵).
2. Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha modificato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ed il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
3. Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 *“Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.”* (articoli 3 e 9 co.1).
4. D.P.C.M. 17 giugno 2021, Disposizioni attuative dell’articolo 9, co. 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*.
5. D.P.C.M. 17 dicembre 2021, *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.”*
6. Circolare del Ministero della Salute n. 53312 in data 22 novembre 2021 *“Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”*.
7. Circolare del Ministero della Salute n. 53886 in data 25 novembre 2021 *“Estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”*.
8. Direttive dello Stato Maggiore della Difesa trasmesse con lettera n.:
 - a. 0218790, in data 26 novembre 2021, ad oggetto *“Adempimenti discendenti dalla conversione con legge 19 novembre 2021, n. 165, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127. Aggiornamento alla direttiva sugli adempimenti e le indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della “Certificazione verde”;*
 - b. 0224489, in data 03 dicembre 2021, recante *“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di tipo “rafforzato” per l’accesso alle strutture ricettive e sportive dell’A.D”*.

¹ *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”*

² *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.”*

³ *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”*

⁴ *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*.

⁵ Così come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha esteso l’obbligo di possesso del *green pass* a coloro che lavorano presso i luoghi di lavoro della P.A..

9. Direttiva della Direzione Generale del Personale Civile trasmessa con lettera M_D GCIV REG2021 n. 79486 in data 3 dicembre 2021, recante “*Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172. Estensione dell’obbligo vaccinale e “Super green pass”. PRECISAZIONI*”.
10. Direttiva della Direzione Generale del Personale Militare trasmessa con lettera M_D GMIL REG2021 n. 537805 in data 13 dicembre 2021, recante “*Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica*”.

1. SCOPO

Con il decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, le cui disposizioni sono diventate efficaci dal 6 dicembre 2021⁶, così come successivamente novellate dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221⁷, il Governo italiano ha emanato ulteriori misure finalizzate a contenere la pandemia da Covid-19 estendendo, a decorrere dal successivo 15 dicembre, l’obbligo vaccinale anche al personale del comparto della Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. La disposizione, già vigente per i soli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, amplia la platea dei destinatari dello specifico obbligo. I citati testi normativi, che dovranno percorrere l’iter di conversione in legge, hanno modificato i decreti - legge 1° aprile 2021, n. 44 e 22 aprile 2021, n. 52 intervenendo su:

- a. modalità di adempimento all’obbligo vaccinale, includendo il richiamo (booster) nel ciclo obbligatorio;
- b. obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
- c. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori;
- d. termini di scadenza di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Il presente documento intende, pertanto, fornire un aggiornamento alle indicazioni operative per il contrasto al fenomeno pandemico con l’attuazione delle citate disposizioni di legge.

2. AMBITO SOGGETTIVO

Le disposizioni in argomento, nell’estendere l’obbligo vaccinale anche al personale del Comparto Difesa ovvero al solo personale militare, ampliano lo stesso obbligo -già previsto per il personale militare esercente professioni sanitarie e di interesse sanitario- prevedendo il requisito del solo profilo soggettivo, eliminando il precedente limite oggettivo definito dall’elenco dei luoghi ove vengono svolte le attività professionali.

Rientrano in tale fattispecie il personale militare, anche in servizio all’estero:

- a. in servizio permanente effettivo (art. 875 del COM);
- b. in servizio permanente a disposizione (art. 875 COM);
- c. in servizio temporaneo (di cui all’art 874) nella sola posizione di servizio attivo alle armi (art. 876 COM);
- d. temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio (ivi ricompresi i richiami dall’ausiliaria, dalla riserva e dall’ARQ), nel limite dell’impiego nell’Amministrazione di appartenenza.

Sono, in sintesi, esclusi i militari:

⁶ Riduzione della durata di validità del green pass, estensione dell’impiego del green pass e del cd. super green pass.

⁷ Efficace dal 25 dicembre successivo.

- a. che si trovano nella posizione di aspettativa⁸ e quelli sospesi dall’impiego;
- b. collocati in licenza di maternità/paternità (c.d. astensione obbligatoria di cui al D.Lgvo n. 151/2001);
- c. in congedo per assistenza al familiare disabile grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001;
- d. che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche, a condizione che l’esonero sia attestata da apposita certificazione medica, redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate dal Ministero della Salute⁹.

Le stesse disposizioni, comunque, non fanno venir meno quanto precedentemente disciplinato con la direttiva in riferimento di cui al punto 8. a. nelle more dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale della Difesa e dall’inizio della validità del conseguente *green pass*.

In relazione a ciò, i datori di lavoro continueranno ad assicurare la predisposizione di tutte le misure di contenimento necessarie per evitare che tali situazioni possano comportare rischi per la salute.

Occorre evidenziare, infine, che la norma include tra i destinatari dell’obbligo in parola anche i dipendenti civili della Difesa, così come anche specificato da dalla Direzione Generale del Personale Civile¹⁰:

- a) impiegati presso “*le strutture sanitarie militari ambulatoriali e di ricovero*”;
- b) *docenti e non* che prestano servizio presso gli *istituti scolastici militari*¹¹.

3. CERTIFICATI VACCINALI E DATI PERSONALI

I soggetti preposti alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale possono acquisire tutte le informazioni necessarie secondo le modalità definite dalle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 17 giugno così come modificato dal D.P.C.M. 17 dicembre 2021, richiamate nella normativa in riferimento.

4. DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.

Il complesso delle norme in parola ha altresì modificato la durata della validità delle certificazioni verdi Covid-19, riducendone la validità a 6 mesi dai precedenti 9. Il computo del periodo decorre da:

- a. termine del ciclo vaccinale primario (1[^] e 2[^] dose);
- b. somministrazione della dose di richiamo;
- c. guarigione da infezione da SARS-CoV-2 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo¹².

⁸ Ai sensi degli artt 875 e 884 D.Lgs. 66/2010 (COM), fatta eccezione per le aspettative per infermità temporanee di cui al medesimo art. 884 co.2 lett. b), richieste dall’interessato successivamente all’entrata in vigore del D.L.172/2021 in riferimento .

⁹ Circolari nr.: 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0035444-05/08/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0043366-25/09/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0053922-25/11/2021-DGPRES-DGPRES-P.

¹⁰ Circolare di cui al n. 9 del paragrafo dei riferimenti normativi.

¹¹ Si fa qui riferimento al personale civile impiegato presso gli istituti scolastici militari rientranti nel sistema nazionale di istruzione come le Scuole militari (Nunziatella, Morosini, Douhet e Teuliè), nei confronti dei quali occorrerà verificare l’avvenuto adempimento dello stesso.

¹² Circolare del Ministero della Salute nr. 0032884-21/07/2021-DGPRES-DGPRES-P prevede che i “soggetti guariti” possono effettuare una unica dose di vaccino purchè la stessa venga effettuata entro i 6 e non oltre i 12 mesi dalla guarigione.

Per i guariti dall’infezione da SARS-CoV-2 che non ricadano nei casi di cui al precedente 5.c., le certificazioni verdi sono valide sei mesi dall’avvenuta attestazione di guarigione accertata con le modalità di cui all’art. 43 del Regolamento UE 14 giugno 2021, n. 953¹³.

5. ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE MILITARE

A decorrere dal 15 dicembre 2021, è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. Tale obbligo è comprensivo anche della successiva dose di richiamo¹⁴, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini della circolare del Ministero della Salute all’avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario (1^a e 2^a dose).

La vaccinazione diviene così, anche per il personale del comparto -esattamente individuato al precedente paragrafo 2- un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Legislatore ha introdotto una deroga che esonera dall’obbligo quei soggetti ai quali, in ragione delle proprie condizioni¹⁵, dovrà essere garantita, da parte del datore di lavoro, la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse così da “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” senza che vi siano riflessi sul trattamento economico.

Il controllo sul rispetto dell’obbligo incombe sui “*responsabili delle strutture*” in cui presta servizio il personale in parola.

6. MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE

Il primo passo è costituito dall’esatta individuazione da parte dei datori di lavoro delle figure su cui incombe la responsabilità nell’attuazione delle verifiche, indicate dalla norma con il termine generico di “*responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale*”. Questi, che all’esito di specifico indottrinamento e in forza delle deleghe di funzioni loro conferite ai sensi dell’articolo 16 co. 3-*bis* del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹⁶, svolgeranno anche tale ulteriore verifica, possono essere individuati nel personale:

- a. corrispondente con i vertici delle unità organizzative ove il militare presta servizio per la sola verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale;
- b. già indicato per l’attuazione dei controlli sul possesso dei *green pass*.

I datori di lavoro dovranno, pertanto, definire le modalità operative, prevedendo, in particolare, che, a partire dal 15 dicembre 2021, ciascun responsabile o delegato, individuato con atto formale (Allegato “A”):

- a. preveda controlli da svolgere nei confronti di tutto il personale militare dipendente (vds., nel dettaglio, il para. 2);
- b. rilevi immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie attraverso l’interrogazione della banca dati dell’INPS, non appena resa disponibile la relativa funzionalità, nei limiti soggettivi e secondo le modalità già

¹³ Vds. Nota precedente.

¹⁴ Art. 3-*ter* del D.L. n. 44/2021, modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 172/2021.

¹⁵ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

¹⁶ In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

oggetto di specifica direttiva tecnica. In subordine, tale attività potrà essere svolta attraverso la:

- (1)scansione della certificazione verde Covid-19 con l’applicativo aggiornato “**verifica C-19**”, avvalendosi dei soggetti già delegati per il controllo del *green pass* agli accessi nei luoghi di lavoro, disciplinati con la circolare in rife. 8.a.;
 - (2)verifica diretta nei confronti del militare dipendente¹⁷;
- c. nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, inviti con atto formale (Allegato “B”) e senza indugio l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, in via alternativa:
- (1)la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
 - (2)l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa qualora rientrino nelle categorie dei soggetti esonerati dalla profilassi;
 - (3)l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
 - (4)la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. L’interessato sarà conseguentemente informato dell’obbligo di trasmissione immediata - e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione - della certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale (Allegato “C”). Qualora l’interessato dimostri di aver effettuato la prenotazione e, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto ottenere un appuntamento prima dello scadere del termine precedentemente indicato, si valuterà, attraverso gli uffici del Servizio Sanitario Militare, la possibilità di anticipare la data di somministrazione presso le correlate strutture vaccinali (Operazione Minerva). In tali casi non si procederà alla contestazione di cui alla successiva lettera d. e l’interessato avrà titolo ad effettuare la prestazione lavorativa, accedendo ai luoghi di lavoro con il *green pass* “base”, fino all’avvenuta vaccinazione, che dovrà comunicare all’Amministrazione nei precitati termini temporali;
- d. decorso inutilmente il suddetto termine di cinque giorni, ovvero quello di tre giorni, qualora venga accertato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale ne dia immediata comunicazione scritta all’interessato ed all’Ente amministrativo da cui questi dipende (Allegato “D”).

Lo svolgimento dell’attività lavorativa, successivamente all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale¹⁸, comporta:

- a. la contestazione all’interessato della sanzione amministrativa, mediante compilazione del verbale in Allegato “E”, da trasmettere, a cura del datore di lavoro, alla Prefettura competente per territorio;
- b. l’avvio del procedimento disciplinare per inosservanza dei doveri relativi alla correttezza e alla collaborazione con l’amministrazione di appartenenza, di cui all’art. 712 d.P.R. 90/2010.

¹⁷ Il personale a qualsiasi titolo assente dal servizio potrà essere sottoposto a verifica, mediante interlocuzione diretta con le competenti unità organizzative sanitarie di riferimento, avvalendosi anche dei su menzionati soggetti verificatori, al fine di ottenere esclusivamente i nominativi dei militari (che non hanno provveduto al facoltativo deposito della prevista documentazione in plico chiuso, all’esito di effettuazione del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo), ai quali indirizzare l’invito, di cui alla successiva lettera c..

¹⁸ Fatta eccezione per i casi rientranti nella fattispecie di cui al secondo periodo della precedente lettera c. (4)..

7. ASPETTI DI STATO GIURIDICO, AMMINISTRATIVI, DISCIPLINARI E PENALI

Nei riguardi dell’interessato, l’atto di accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale determina:

- a. l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- b. la perdita del diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato né può essere destinatario di sussidi in sostituzione degli emolumenti non corrisposti;
- c. il periodo di sospensione, incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non concorre alla maturazione di ferie e comporta la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
- d. la formalizzazione del periodo di sospensione con un provvedimento, all’atto del rientro in servizio del militare, conforme al modello diramato con circolare della Direzione Generale del Personale Militare¹⁹, da notificare tempestivamente all’interessato;

Il personale che accede nel luogo di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale è soggetto a:

- a. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500, il cui relativo titolo per il pagamento gli verrà notificato dalla Prefettura competente per territorio;
- b. valutazione disciplinare.

La sospensione:

- a. è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;
- b. cesserà comunque di essere efficace decorsi sei mesi dalla data del 15 dicembre 2021.

L’atto di accertamento della inosservanza dell’obbligo e contestuale comunicazione della sospensione dal diritto all’esercizio dell’attività lavorativa dovrà, senza ritardo, essere trasmesso ai rispettivi enti amministrativi e, al rientro in servizio del militare, alla Direzione Generale del Personale Militare unitamente al relativo modulo²⁰.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni:

- a. i datori di lavoro, di concerto con i medici competenti, adotteranno ogni possibile cautela per la salvaguardia della salute del personale esentato dalla vaccinazione, tutelandolo dal rischio di contagio, con riferimento, sia ai luoghi ove svolgono la propria prestazione lavorativa, sia alle aree comuni (mense, spacci, etc.);
- b. il personale:
 - (1) esentato dalla vaccinazione;
 - (2) civile della Difesa e militare straniero,
 continuerà ad essere sottoposto alle disposizioni diramate con la direttiva di questo Stato Maggiore citata al punto 8. a. del paragrafo iniziale.

¹⁹ Circolare di cui al n. 10 del paragrafo dei riferimenti normativi.

²⁰ Vds. nota precedente.

8. OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

Agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario²¹ del comparto Difesa, oltre alle disposizioni sin qui dettagliate, si applicano quelle specificatamente previste per quella categoria professionale dal vigente art. 4 del decreto-legge nr. 52/2021.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Qualora le interpretazioni delle disposizioni contenute nelle presenti linee guida appaiano in contrasto con la normativa di riferimento, prevale quest’ultima.

Permangono valide, come già detto al precedente para. 2, tutte le raccomandazioni e le prescrizioni già formulate con la precedente direttiva trasmessa in data 26 novembre 2021 (rife. 8. a.), ivi comprese quelle finali relative a:

- a. obblighi di isolamento e di comunicazione in caso di contagio/quarantena da Covid-19;
- b. rispetto di tutte le istruzioni fornite per la riduzione del rischio di contagio;
- c. osservanza degli “obblighi dei lavoratori” come delineato dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08;
- d. necessità di fornire ogni informazione utile al personale quale imprescindibile presupposto per l’esatta esecuzione delle disposizioni introdotte con la normativa in parola.

La modulistica allegata, infine, costituisce utile format da utilizzare per le esigenze in questione, che dovrà essere contestualizzata alle situazioni contingenti.

²¹ Come disciplinati dall’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.